



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI



## TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Presidente

Avv. Enrico MEDICI

Giudice

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

Giudice

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul caso n. 000005/FISI/2020 - Deferimento dei tesserati GREMESE ERNESTO MARIA, Presidente dello SCI CLUB SOCIETA' SPORTIVA LAZIO ASD - Cod. Tessera n. 17832, difeso dall'Avv. Giovanni Fontana, e FRIGIERI SIMONA - maestra di sci iscritta al Collegio Maestri di sci Regione Lazio - Cod. Tessera n. 20339, difesa dall'Avv. Giovanni Lazzarin, per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'articolo 6 dello Statuto Federale e delle disposizioni federali del 9 dicembre 2020 commessa nei giorni 16 e 17 dicembre 2020 in Ovindoli.

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto del 4 febbraio 2021 il Procuratore Federale deferiva ERNESTO MARIA GREMESE e SIMONA FRIGIERI in relazione al comportamento - come descritto nell'atto di deferimento - tenuto dal primo che, quale Presidente della citata ASD convocava, inserendo nell'elenco trasmesso alla Società titolare degli impianti di risalita di Ovindoli il nominativo di Simona Frigieri quale tecnico abilitato ad allenare, consentiva alla stessa, non abilitata, di allenare gli atleti appartenenti alla ASD dallo stesso presieduta; la seconda, maestra di sci alpino iscritta al Collegio Maestri di Sci della Regione Lazio, non facente parte dell'elenco federale degli allenatori di sci alpino in regola con la formazione, quindi non abilitata, faceva accesso ed utilizzava, nei giorni 16 e 17 dicembre 2020, gli impianti sciistici di Ovindoli, allenando, in violazione delle disposizioni federali, gli atleti tesserati con la citata ASD.

Ricevuto l'atto di deferimento il Presidente del Tribunale, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 9 marzo 2021 l'udienza di discussione.

Il tesserato GREMESE ERNESTO MARIA presentava, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I., al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione

g



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

indicandola in quella prevista dall'art. 56, comma 1 lett. c) ed h) dell'ammenda di € 400,00 e della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 30 (trenta).

La tesserata FRIGIERI SIMONA presentava, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.-F.I.S.I., al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione indicandola in quella prevista dall'art. 56, comma 1 lett. c) ed h) dell'ammenda di € 300,00 e della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 30 (trenta).

Con atto del 5 marzo 2021 il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole all'applicazione della sanzione richiesta da entrambi gli incolpati.

#### MOTIVI

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentate dagli incolpati ed il parere favorevole del Procuratore Federale;
- accertato che non ricorrono le condizioni ostative di cui al c. 3° dell'art. 31 R.G.S. - FISI;
- accertato che le proposte di applicazione delle sanzioni sono state formulate in termini;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;

Visto l'art. 31 c. 2° R.G.S. - F.I.S.I.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia degli accordi e conseguentemente applica a GREMESE ERNESTO MARIA la sanzione dell'ammenda di € 400,00 e della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 30 (trenta) ed a FRIGIERI SIMONA la sanzione dell'ammenda di € 300,00 e della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 30 (trenta).

Si comunichi la presente decisione ai tesserati GREMESE ERNESTO MARIA e FRIGIERI SIMONA, al Procuratore Federale, agli Organi Federali di competenza per l'esecuzione.

Milano, li 5 marzo 2021

Avv. Rodolfo SENES  
Presidente

ITALIA Federazione Sportiva Nazionale Riconosciuta dal Coni